Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

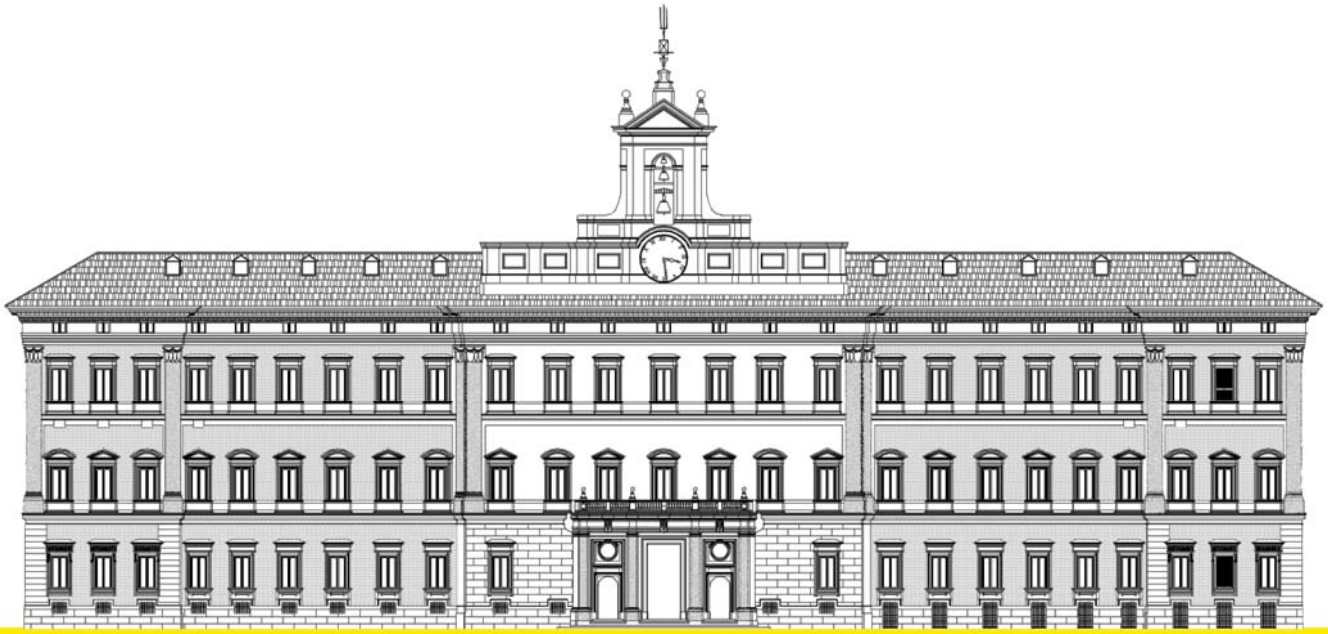

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto

(Schema di decreto legislativo n. 130)

N . 180 – 27 gennaio 2015

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto

(Schema di decreto legislativo n. 130)

N. 180 – 27 gennaio 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

Estremi del provvedimento

Atto n.:	**130**
Natura dell'atto:	**Schema di decreto legislativo**
Titolo breve:	**Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto**
Riferimento normativo:	Articolo 1, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67
Relatore per la Commissione di merito:	Paola Bragantini
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente

Assegnazione

Alla II Commissione	**ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento**
	(termine per l'esame: 7 febbraio 2015)
Alla Commissione Bilancio	**ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento**
	(termine per l'esame: 7 febbraio 2015)

INDICE

ARTICOLI DA 1 A 4 ..... - 3 -

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE ..... - 3 -

ARTICOLO 5 ..... - 5 -

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ..... - 5 -

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. m), della legge n. 67/2014.

> L'articolo 1, comma 1, della legge n. 67/2014 detta principi e criteri direttivi per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene. La lett. m) prevede l'esclusione della punibilità per le condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno.

Il testo è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 4
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

Le norme introducono modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per rendere applicativo, individuando requisiti ed ambito di applicazione, il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del danno. In particolare, l'articolo 1 prevede che l'istituto sia applicabile ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria. L'articolo 2 prevede che il giudice delle indagini preliminari possa archiviare anche per la causa di non punibilità in esame.
L'articolo 5 dispone che alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, valutate in 474.400 euro a decorrere dal 2015, si provvede con quota parte delle minori spese determinate dal medesimo articolo 1, pari a 513.342 euro a decorrere dal 2015.

La relazione tecnica afferma che dal capitolo di entrata 2301 del bilancio dello Stato, comprendente in unico ambito "multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative con esclusione di quelle aventi natura tributaria", non è possibile estrapolare l'ammontare delle pene pecuniarie applicate per i reati di particolare tenuità. Dall'analisi del capitolo medesimo emerge tuttavia che la percentuale di recupero delle sanzioni comminate si attesta a circa il 6-7% dell'accertato.
La RT reca poi i seguenti dati forniti dagli uffici finanziari riferiti all'anno 2013:

- ammontare medio delle sanzioni pecuniarie applicate nei casi di condanne per reati di lieve entità: 400 euro
- **minor gettito per l'erario** in relazione a n. 1186 sentenze di condanna (anno 2013): **474.400 euro** (1.186×400).

Dal nuovo istituto, inoltre, deriverà un recupero di risorse umane, strumentali e finanziarie. Con particolare riferimento a queste ultime, la RT considera i minori oneri recati dal patrocinio a spese dello Stato. Sulla base di dati statistici in materia penale relativi al 2013, il costo unitario medio del gratuito patrocinio è di 722 euro; il costo complessivo per 129.350 persone ammesse è di 93.444.275 euro. In funzione delle tipologie di reato la RT ritiene ragionevole ipotizzare l'applicabilità dell'istituto in misura pari al 60% dei procedimenti penali in questione. Reputa pari a circa **513.342 euro** (1.186×60%= 711×722 euro=513.342 euro) l'ammontare dei **risparmi** di spesa che potranno essere conseguiti in compensazione delle minori entrate derivanti dall'applicazione della disciplina in esame[1].

Con riferimento ai successivi articoli 2, 3 e 4 la RT afferma che i relativi adempimenti potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza quindi ulteriori aggravi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo si prende atto di quanto evidenziato dalla RT, le cui stime si basano su ipotesi elaborate a partire da dati campionari. Peraltro, poiché la stessa RT fa riferimento ad una percentuale di riscossione rispetto alle sanzioni comminate, andrebbe chiarito se le stime riportate nella stessa RT, riferite ai maggiori oneri, si basino su dati di competenza ovvero di cassa e come sia stato conseguentemente valutato l'impatto delle disposizioni sui diversi saldi di finanza pubblica.

[1] La RT riporta anche dati ed elementi ulteriori, che tuttavia non sembrerebbero rilevanti ai fini della quantificazione:
- nell'anno 2012 a fronte di n. 16.134 condanne al pagamento di una pena pecuniaria, le sentenze emesse per particolare tenuità del fatto sono state in totale n. 1071;
- nell'anno 2013 a fronte di n 14.789 condanne, le sentenze emesse sono state n. 1.186;
- recupero di multe ed ammende per procedimenti penali dinanzi al tribunale[1]: 22,5 milioni di euro.

Tali percentuali ammontano dunque al 6-6,5%.

La RT reputa rilevante, ai fini dell'applicazione dell'istituto, il requisito dell'occasionalità del fatto, coincidente solitamente con lo stato di incensuratezza dell'imputato, già suscettibile, quindi, di prevedere la sospensione della pena edittale e dell'applicazione delle sanzioni ad esse correlate nei casi di rilevata tenuità del fatto.

La RT evidenzia quindi gli effetti positivi e deflattivi nel processo penale che sarebbero recati dal nuovo istituto, già sperimentato ed applicato nel processo minorile e in quello dinanzi al giudice di pace, attraverso il quale potrà concludersi, fin dalle prime fasi, il rito procedimentale, con recupero di risorse umane e strumentali nonché di risorse finanziarie, con particolare riferimento agli oneri recati dal patrocinio a spese dello Stato.

ARTICOLO 5

Disposizioni finanziarie

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la disposizione pone le minori entrate derivanti dal mancato introito di pene pecuniarie per sentenze emesse per la particolare tenuità del fatto, valutate in euro 474.400 a decorrere dal 2015, a carico di quota parte delle minori spese conseguenti agli effetti positivi e deflattivi nel processo penale conseguenti all'introduzione del nuovo istituto in esame, pari a euro 513.342 a decorrere dall'anno 2015.

Ciò posto, si osserva che la disposizione, ancorché formulata in termini di mera previsione di spesa, non dovrebbe richiedere l'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia, giacché, come già evidenziato in precedenti occasioni, l'eventuale disallineamento tra le minori entrate previste e quelle che effettivamente si manifesteranno, essendo verificabile solo a consuntivo, renderebbe automaticamente inefficace qualsiasi clausola di salvaguardia.

In proposito, appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.